



Comune di Squillace

(Provincia di Catanzaro)

SETTORE TECNICO

Tel. 0961/914020 - Fax 0961/914019

88069 SQUILLACE (CZ) - Piazza Municipio n° 1

P.IVA: 00182160796

PEC Ufficio Tecnico: uff-tecnico-urbanistica@comune.squillace.cz.it

sito internet: www.comune.squillace.cz.it

Rettifica Bando e Disciplinare di gara

n° 01 del 30/10/2017

Conduzione, manutenzione, controllo e custodia degli impianti di depurazione e delle stazioni di sollevamento della rete fognante del Comune di Squillace (CZ)

F.A.Q. (Frequently Asked Questions)

Codice Identificativo Gara: 7254936295

OGGETTO: Quesiti gara appalto servizio “Conduzione, manutenzione, controllo e custodia degli impianti di depurazione e delle stazioni di sollevamento della rete fognante del Comune di Squillace (CZ)”.

FAQ Riscontro richieste quesiti:

prot. n° 7303 del 24/11/2017, n° 7412 del 29/11/2017 e n° 7533 del 05/12/2017

In esito alle richieste dei quesiti in oggetto sulla gara di appalto del servizio di “Conduzione, manutenzione, controllo e custodia degli impianti di depurazione e delle stazioni di sollevamento della rete fognante del Comune di Squillace (CZ)”, e visto il parere legale espresso dalla Centrale di Committenza prot. n° 7640 del 11/12/2017, il sottoscritto nella qualità di RUP, riscontra quanto segue.

Prot. n° 7303 del 24/11/2017

1° Quesito) La gara avente ad oggetto la “Conduzione, manutenzione, controllo e custodia degli impianti di depurazione e delle stazioni di sollevamento della rete fognante del Comune di Squillace (CZ)” CIG 7254936295 nel disciplinare a pag. 3 punto i) del paragrafo 3.2 è richiesto il possesso “nel proprio organico di un ingegnere per l’ambiente e il territorio iscritto all’albo professionale almeno da un quinquennio, da comprovarsi successivamente mediante esibizione del contratto di lavoro, che dovrà essere di data anteriore alla pubblicazione del presente bando”, attualmente la nostra azienda ha al suo interno le seguenti figure professionali:

- a) N.2 Ingegneri assunti di cui N.1 Ingegnere ambientale e N.1 Ingegnere Chimico entrambi non iscritti all’albo;
- b) N.1 Direttore tecnico con Laurea in Ingegneria Civile e Idraulica iscritto all’albo degli Ingegneri dal 1992.

Tali figure possono sopperire al requisito di avere in organico l’Ingegnere ambientale iscritto all’albo?

Risposta: Si richiedere la figura di un ingegnere per l’ambiente ed il territorio iscritto all’albo professionale almeno da un quinquennio, ritenendo altresì idonee anche eventuali collaborazioni esterne. La comprova avverrà come prescritto dalla lex specialis, mediante esibizione del contratto di lavoro conforme alle normative vigenti.

Prot. n° 7412 del 29/11/2017

2° Quesito) ART. 3 - **Requisiti necessari per la partecipazione.**

3.2 Requisiti di idoneità professionale (Art. 83, comma 1, lett. a) del D. Lgs. n. 50/2016):

e) Certificazione di qualità – possesso della certificazione di qualità della serie UNI EN ISO 9001/2008 rilasciata da organismo accreditato, comprendente tra le attività certificate quelle oggetto della gara.

- *La legge prevede l’obbligatorietà del certificato di qualità solo al raggiungimento della III classifica SOA, quindi si configura una condizione di discriminazione per tutte quelle aziende che pur possedendo l’attestazione SOA in prima e seconda classifica, si vedono precludere la possibilità di partecipare alla procedura.*

Risposta: L’art. 63, comma 1, del Regolamento n° 207/2010, stabilisce che per la qualificazione degli operatori economici per le classifiche I e II, non è necessario il possesso della certificazione UNI EN ISO 9001/2008. Quindi il possesso dell’attestazione SOA in classifica I o II per le categorie indicate dal bando di gara è sufficiente a dimostrare la qualificazione richiesta.

Si precisa, inoltre, che per la procedura all’esame, in quanto l’importo dei lavori è inferiore a € 150.000,00, si applicano le disposizioni di cui all’art. 90 del Regolamento, fermo restando che, qualora il concorrente sia comunque in possesso dell’attestazione SOA per categoria analoga ai lavori indicati nel bando di gara, la stessa è sufficiente a comprovare il possesso dei requisiti.

f) Certificazione di conformità alle norme internazionali sui sistemi di gestione ambientale UNI EN ISO 14001:2004 rilasciate da Enti di Certificazione accreditati ACCREDIA, o comunque da questa riconosciuti, per l’attività di gestione e/o conduzione di impianti di depurazione. **In caso di RTI o aggregazione di imprese di rete, detti requisiti devono essere posseduti da ciascuna delle imprese concorrenti.**

- *La legge NON PREVEDE IN NESSUN CASO l’obbligatorietà del certificato di gestione ambientale, quindi si configura ancora una volta una condizione di discriminazione per tutte quelle aziende che non possedendo la certificazione ambientale, si vedono precludere la possibilità di partecipare alla procedura.*

Risposta: È richiesta la certificazione ISO 14001:2004 in quanto definisce i requisiti di un sistema di gestione ambientale che consenta ad un’organizzazione di realizzare una politica ambientale e di focalizzare degli

obiettivi che tengano conto delle prescrizioni obbligatorie di leggi e delle informazioni concernenti gli aspetti ambientali più significativi. Nel caso di partecipazione in RTI o aggregazione di Imprese di rete il requisito è cumulabile, cioè è sufficiente che sia posseduto da una sola impresa partecipante, ciò anche al fine di favorire la massima partecipazione alla procedura di gara.

g) Iscrizione all'Albo Nazionale dei Gestori ambientali e degli Smaltitori Rifiuti Categoria 4 classe E) speciali non tossici e nocivi ai sensi del D.M. n.324/1991 e s.m.i. **Si precisa che, in caso di RTI, l'iscrizione deve essere posseduta dalla capogruppo.**

- *L'azienda proponente il quesito, porta in errore l'amministrazione, in quanto lo smaltimento dei rifiuti da parte di azienda iscritta all'albo dei rifiuti, si configura come un semplice trasporto, non soggetto a SUB-APPALTO.*

Risposta: L'iscrizione all'Albo Nazionale dei Gestori ambientali e dei Rifiuti Categoria Classe E) speciali non tossici e nocivi ai sensi del D.M. 324/1991 deve essere posseduta dalla capogruppo o qualunque altra impresa facente parte del RTI.

Per il requisito di cui trattasi si specifica che, essendo attività secondaria, è possibile il subappalto, producendo in caso di aggiudicazione apposito contratto con la ditta esecutrice del suddetto servizio, nei limiti delle vigenti disposizioni in materia e previa autorizzazione della S.A. ad imprese qualificate ed in possesso dei requisiti di qualificazione prescritti.

h) Certificato di abilitazione ai sensi del D.M. 37/08 e s.m.i..

- *nuovamente l'azienda proponente i quesiti non riporta correttamente il contenuto del D.M., ha omesso quanto sotto riportato, facendo cadere in errore l'amministrazione comunale.*

Art. 1. Ambito di applicazione

[.....]

Art. 2 Definizione relative agli impianti

[.....]

Art. 3 Imprese abilitate

[.....]

- *Visto che i lavori di gestione e manutenzione degli impianti di depurazione e dei sollevamenti, comportano la necessità di intervenire in maniera tempestiva su eventuali problemi che si potrebbero verificare, su quadri elettrici, linee di distribuzione, apparecchi di protezione, utilizzatori quali, pompe, griglie, sedimentatori, compressori e altri componenti degli impianti, si desume che l'azienda operante deve assolutamente possedere l'iscrizione al decreto predetto.*

Risposta: Per il Certificato di abilitazione ex D.M. 37/08, essendo componenti minimali e secondari è possibile il subappalto producendo in caso di aggiudicazione apposito contratto con la ditta esecutrice del suddetto servizio, nei limiti delle vigenti disposizioni in materia e previa autorizzazione della S.A. ad imprese qualificate ed in possesso dei requisiti prescritti.

i) Avere nel proprio organico un ingegnere per l'ambiente ed il territorio iscritto all'albo professionale almeno da un quinquennio, da comprovarsi successivamente mediante esibizione del contratto di lavoro, che dovrà essere di data anteriore alla pubblicazione del presente bando.

Saranno ritenute idonee anche le eventuali collaborazioni esterne.

- *Si evince sempre una forma spudorata di discriminazione rispetto a quelle aziende che pur operando da diversi anni nel settore della depurazione non hanno nel loro organico un ingegnere ambientale, che è solo obbligatorio ai fini della progettazione e non si fa nessun riferimento ai tecnici, agli operatori, all'esperienza acquisita o alle aziende rappresentate, che potrebbero dare sicurezza sulla professionalità e sulla celerità del servizio e sulla gestione delle emergenze.*
- *I contratti di collaborazione non si possono più fare, vedi circolare INPS n. 107 del 5/7/2017, diversamente si potrebbe instaurare un contratto di lavoro occasionale denominato CPO, ma ha tante limitazioni, l'azienda deve avere un organico minore di 5 unità, il contratto deve prevedere una retribuzione minima di 9 €/h per un minimo di 4 ore giornaliere e non superare un importo annuo di € 5.000,00, considerando che se chiede la collaborazione per l'intera durata del contratto (2 anni) queste prescrizioni non sono soddisfatte.*

Risposta: Si richiede la figura di un ingegnere per l'ambiente ed il territorio iscritto all'albo professionale almeno da un quinquennio, ritenendo altresì idonee anche eventuali collaborazioni esterne. La comprova

avverrà come prescritto dalla lex specialis, mediante esibizione del contratto di lavoro conforme alle normative vigenti.

SOA OBBLIGATORIA, CAT. OS 22 Cl. I, quanto pubblicato sul bando di gara risulta essere corretto, per due motivi;

- *la legge ne prevede l'obbligatorietà per i lavori di importo superiore a € 150.000,00, visto che il bando prevede un importo a base di gara di € 202.299,04 comprensivo di € 3.000,00 per oneri di sicurezza non soggetti al ribasso, oltre I.V.A. nella misura di legge.*
- *La descrizione data dall'azienda, riportato nel documento pubblicato (allegato prot. 6965 rettifica bando di gara e disciplinare) non risulta essere completo, si è dimenticata di inserire la dicitura "manutenzione" facente parte delle specifiche contenute nella CAT. OS 22, specifica per il bando di gara in oggetto, portando in confusione nuovamente la stazione appaltante.*

Risposta: Il bando di gara in oggetto, lex specialis, prevede che l'appalto sia composto da:

- 1) Componente servizio: conduzione degli impianti di depurazione e stazioni di sollevamento rete fognante, **quale componete principale dell'appalto;**
- 2) Componente lavori: attività di manutenzione straordinaria rientrante nella categoria OS22, classifica 1°.

Pertanto, essendo i lavori una componente secondaria e di importo inferiore a € 150.000,00 è corretto considerare non obbligatoria la SOA, categoria OS 22, bensì si considera valida l'iscrizione alla Camera di Commercio per la categoria dei servizi oggetto di appalto.

Prot. n° 7533 del 05/12/2017

3° Quesito) Il disciplinare di gara – Art. 3 Requisiti necessari per la partecipazione punto 3.2 lett. i) Requisiti di idoneità professionale (Art. 83, comma 1, lett. a) del D. Lgs. n. 50/2016) prevede di avere nel proprio organico un ingegnere per l'ambiente e il territorio iscritto all'albo professionale almeno da un quinquennio, da comprovarsi successivamente mediante esibizione del contratto di lavoro, che dovrà essere anteriore alla pubblicazione del presente bando.

Saranno ritenute idonee anche eventuali collaborazioni esterne.

L'Art. 83, comma 1, lett. a) del D. Lgs. n. 50/2016) prevede che **"i requisiti e le capacità di cui al comma 1 siano attinenti e proporzionali all'oggetto dell'appalto, tenendo presente l'interesse pubblico ad avere il più ampio numero di potenziali partecipanti, nel rispetto dei principi di trasparenza e rotazione"**.

Per come espresso nel disciplinare di gara, il requisito, appare alquanto discriminatoria l'imposizione di un Ingegnere per l'ambiente e il territorio iscritto all'albo professionale dal momento in cui non esiste uno specifico albo professionale per tale titolo.

Considerato ciò, si chiede di sapere:

Se tale requisito può essere assunto da qualsiasi tecnico laureato iscritto all'albo professionale di appartenenza che abbia assunto il ruolo di responsabile/direzione tecnica dell'impresa per il servizio di cui in oggetto.

Risposta: Si richiede la figura di un ingegnere per l'ambiente ed il territorio iscritto all'albo professionale almeno da un quinquennio, ritenendo altresì idonee anche eventuali collaborazioni esterne. La comprova avverrà come prescritto dalla lex specialis, mediante esibizione del contratto di lavoro conforme alle normative vigenti.

4° Quesito) Il disciplinare di gara – Art. 3 Requisiti necessari per la partecipazione punto 3.3 Requisiti di capacità economica e finanziaria (Art. 83, comma 1, lett. b) del D. Lgs. n. 50/2016) prevede il possesso di idonee referenze attestata da un istituto bancario o intermediario autorizzato ai sensi del DL 385/93 di data non superiore a trenta giorni rispetto a quella di pubblicazione del bando attestante, che il concorrente ha sempre fatto fronte ai suoi impegni con regolarità e puntualità. Si chiede di sapere perché, *se la data di scadenza della gara è il 14/12/2017, tale referenza deve essere di data non superiore a 30 GG rispetto a quella di pubblicazione del bando. Tale richiesta appare alquanto limitativa per la partecipazione alla gara di imprese "ritardatarie"*.

Risposta: Si conferma la richiesta di tale requisito, anche nella sua datazione non superiore a trenta giorni rispetto a quella di pubblicazione del bando, in quanto ritenuto idoneo e congruo a garantire la Stazione Appaltante rispetto al rapporto tra attività e passività degli operatori economici.

Il Responsabile del Procedimento
(arch. Antonio Macaluso)

